## )(6)( TITOLO VI.

Degli Ufficj di Registro, dei dritti esatti in più od in meno, e delle contestazioni tra gli Ufficiali del Registro, ed il contribuente.

126. IN ogni Cantone vi sarà un Uffizio

di Registro.

127. Eccettuato il Cantone dov'è il Capoluogo di Dipartimento, in tutti gli altri Cantoni il Cancelliere del Censo tiene l'Uffizio del Registro.

128. Per questa, e per le altre incombenze di cui i Cancellieri del Censo venissero incaricati per servizio della Nazione,

verrà loro dato un Aggiunto.

129. O il Cancelliere o l'Aggiunto deve

necessariamente esser Notajo.

to. Gli atti e contratti per cui il Cancelliere o l'Aggiunto sarà tenuto alla registrazione nell'esercizio e qualità di Notajo, dovranno registrarsi all'Ufficio del Cantone più vicino che gli verrà assegnato.

131. In ogni Capo luogo di Dipartimento vi sarà un Conservatore del Registro che terrà anche l'Ufficio del registro del Cantone. Il Conservatore del Registro è necessaria-

mente Notajo.

Ogni Conservatore ha pure un Aggiunto. 132. Il Conservatore del Registro è Ispet-